

ciò argomentare, che altri non poteffero anche valerfene, e molto meno, ch' ella foffe un diritto riservato a i Sovrani, o un'indizio appunto di Sovranità. Baffa qui folo il ricordare, che *Conceffio* era il termine ufuale, con cui i Romani Pontefici fignificavano gli atti della loro liberalità, applicando pofcia eglino fteffi il termine di *Largitio* a quelli degl' Imperadori, e de' Principi, cioè Duchì, Marchefi, e Conti d'al-lora, ficcome cofta da infinite Bolle, ove confermano alle Chiefe *quafcumque poffeffiones, quæcumque bona prefata Ecclefia poffidet, aut in futurum Conceffione Pontificum, Largitione Regum, vel Principum, oblatione Fidelium &c. poterit adipifci*. Nè fi mofterà, che *Largitas* foffe un termine più privilegiato di quello di *Largitio*, il quale s'incontra in Donazioni di molti non Sovrani, e ancora de' Papi. Oltre di che Angelberto Arcivefcovo di Milano a' tempi di Lodovico e Lotario in un fuo Privilegio concede (a) *ex noftra ampliffima Largitate* facoltà al Moniftero Ambrofiano di accettare chiunque voleftte veftire ivi l' abito Monaflico; e Davidde Vefcovo di Bencvento in una Donazione fua fatta al Moniftero di S. Maria in Sano, fcrive così (b): *Quod Privilegium noftræ Conceffionis, & Largitatis dicimus &c.* Quello ancora, che è più chiaro, fi è uno Strumento dell' Abate di Aula Regia, fatto in Comacchio appunto (c) *Anno Deo propicio Pontificatus Domni Benedicti Summi Pontificis & univerfalis Papæ Anno Regnante Domino Ottone piiffimo perpetuo Augusto, & a Deo coronato magno pacifico Imperatore, Anno pietatis ejus VI. die III. Menfe Octobr. Indiét. I. Comacho*. Ivi Bonizone Prete Ferrarefe chiede in li-vello alcuni Beni *una per confenfum & Largitatem cunctæ Congregationis ejufdem Regule*. Io non iftarò a fcartabellare di più, per trovarne altri efempj, effendo anche di troppe queftri, perchè s' intenda, fe il nofthro fia qui un *negare, che il Sol non luca*, ficcome con incredibil coraggio vien detto nella Difefa II. (d) e perchè fi poffa anche di qui conofcere, qual concetto debba farfi del fiftema degli Avvocati contrarj, i quali hanno bifogno di sì fatte aeree pruove, e le foffentano poi con sì ftrana franchezza. Adduce nondimeno l'Oppofitore fteffo (e) un' altra fimile pretenfione, ridicendo col folito tuon di voce, che la formola *sub integritate*, adoperata da Pippino in donare l'Efarcato al Papa, e ripetuta nel pretefo Privilegio di Lodovico Pio, ferve a dinotare la fpropriazione d'ogni dominio. Ma fi ripete, ch'egli non ha faputo, nè faprà mofterare, che *sub integritate* altro fignifichi, fuorchè *in integritate, ad integrum, in integro, cum omni integritate, in integrum*; e fimili formole, che fi trovano in tanti Diplomi, e Contratti anche triviali, e fpiagate ancora con le fequenti, come per efempio *cum omni merito, vel integritate fua, hoc eft donibus, adificiis, campis &c.* non baffando una prepozfizione diverfa a far cambiare il fuo proprio fignificato alla parola *integritas*. Ma per chiarir meglio quefto Critico, s'era offervato nella Supplica, che il Re Carlomanno nell'Anno 769. (f)

fece

(a) Ughell. Ital. Sac. T. 4. pag. 112.

(b) Ibid. T. 8. pag. 46.

(c) Pereg. Prifc. L. 4. C. 4. Annal. MSS.

(d) Dif. II. C. II. pag. 32.

(e) Dif. I. C. 101. pag. 350.

(f) Mabillon. de Re Diplom. L. 6. n. 48.